

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA  
MONTAGNA FIORENTINA**

**DELIBERAZIONE N. 23 DEL 29-09-06**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI  
RELATIVO AL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 17 -  
VAL DI SIEVE**

L'anno DUEMILASEI e questo giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 14,30, nell'apposita sala consiliare del Comune di Rufina, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio della Comunità Montana Montagna Fiorentina in sessione **Ordinaria**, in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica**.

Dei consiglieri in carica:

BENEDETTI SERGIO	A	LILLI LAMBERTO	P
BENUCCI CRISTIANO	P	MAIRAGHI MARCO	A
BRACCINI ANTONIO	P	MANNI ALESSANDRO	P
BULLETTI PAOLO	P	PAPI ROMANO	A
CHERICI STEFANIA	P	PICUCCIO LUIGI	P
CIUCCHI IDA	P	PINI ALESSANDRA	P
COCO GIULIANO	P	PRESTIA DANILO	P
DANTI NICOLA	P	PROSPERI STEFANO	P
DEL BIANCO GIOIETTA	A	RAGGI MICHELE	P
FUSI SILVANO	A	ROSINI PAOLO	A
GAMBERI STEFANO	P	ULVIERI MARCELLO	P
GHIARINI ANGIOLO	P	VAGGELI GIOVANNA	A
GIANNELLI GIAMPAOLO	P	VANNUCCI VANDA	P
GRONDONI GABRIELE	P	VETTORI VANNA	A
LANZINI TIZIANO	P	ZANETTI CLETO	P
LAPI RENATO	A		

ne risultano presenti n. 22 e assenti n. 9.

**PRESIEDE** l'adunanza il dott. DANTI NICOLA.

**ASSISTE** il Segretario dott. CAMMILLI FRANCESCO, incaricato della redazione del presente verbale.

**SCRUTATORI** i sigg.ri:

BULLETTI PAOLO

PINI ALESSANDRA

VANNUCCI VANDA

PRESO ATTO degli interventi i cui testi integrali sono conservati agli atti della Comunità Montana in forma integrale sotto forma di nastro magnetico registrato;

## PREMESSO

CHE la Regione Toscana – a seguito del trasferimento alla Regioni (con DPR n.11 del 1972 *ex art.* 117 Cost.) delle funzioni amministrative in materia di bonifica, sino allora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato – con propria legge n. 83 del 1977 ha delegato dette funzioni alle Province e alle CC. MM., e ha conferito a queste ultime anche le attribuzioni dei Consorzi di bonifica montana, disponendo il contestuale scioglimento di quest'ultimi.

CHE, in virtù delle succitate legge regionale, l'allora CM "Mugello - Val di Sieve" ha assunto la delega per il territorio in bonifica dell'omonimo bacino rilevando le funzioni già svolte dal disciolto Consorzio di Bonifica Montana "Val di Sieve". (Nella parte del versante adriatico la delega viene assunta dall'ex C.M. "Alto Mugello", mentre le funzioni consortili restano in capo ai diversi Consorzi di bonifica interregionali dell'Emilia-Romagna e al Consorzio di bonifica del Santerno, di Firenzuola. Nel 1980 le suddette Comunità Montane si fondono nell'unica CM "Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve", che mantiene la delega per il territorio di competenza e le funzioni consortili del solo Comprensorio "Val di Sieve".)

CHE la Regione Toscana con una nuova legge sulla bonifica – LR. n. 34 del 1994 "Norme in materia di bonifica" – ha riorganizzato e disciplinato in maniera innovativa tutto il settore;

CHE, in attuazione della succitata legge, la RT – con Delibera del Consiglio n. 315 del 1996 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti. LR. n. 34/94, artt. 5 e 11) – trasferisce alla Provincia la delega in materia di bonifica (con la funzioni amministrative di vigilanza e controllo *ex art.* 11, LR 34/94) già demandata alle CC.MM.; e delimita (in scala 1:100.000) i Comprensori di bonifica in cui si suddivide il territorio regionale, tra cui rientra il Comprensorio di bonifica n.17 – Val di Sieve;

CHE nel 1996, la CM-Mugello, per la mancanza dello strumento di riferimento previsto dalla LR 34/94 (Piano di Classifica), sospendeva l'emissione dei ruoli ordinari di bonifica nel Comprensorio n.17 "Val di Sieve".

CHE la Regione Toscana, con deliberazione del Consiglio regionale n. 400 del 1998, preso atto che nell'ambito del comprensorio "Val di Sieve" non è operante nessun Consorzio di bonifica e che non si è costituito nessun nuovo Consorzio di bonifica su iniziativa di privati *ex art.* 51 LR. 34/94 (con le modalità e nei termini previsti dalla delibera del Consiglio regionale n. 888 del 1997) attribuisce, ai sensi degli art. 13 e art. 53, le funzioni consortili di bonifica per il Comprensorio "Val di Sieve", di cui all'art. 12 LR 34/94, alla CM Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve – "E".

CHE tra il 1997 e il 1999 (Del. G. RT n.1151 del 1999) sono attribuite alla stessa CM, con riferimento al medesimo comprensorio, anche le funzioni di manutenzione delle opere idrauliche della III Cat. idraulica - *ex RD* 523/1904 – del fiume Sieve e di 15 suoi affluenti neo-classificati.

CHE con Legge regionale n.31/1999 la CM "Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve - E" è soppressa e le sue funzioni sono transitate agli enti successori: "Comunità Montana Mugello - E1" e "Comunità Montana Montagna Fiorentina - E2".

CHE l'art. 53, comma 4, della L.R. 34/94 prevede che qualora un Comprensorio di bonifica ricada nell'ambito territoriale di più CC.MM. e che non sussista per nessuna di esse la condizione di cui al

comma 2, lett. b) del medesimo articolo [il comprensorio ricade per una parte non inferiore al 70% nel territorio di una delle CC.MM.], le CC.MM. interessate possono stipulare apposita convenzione per l'esercizio in comune delle funzioni di consorzio e individuare la CM di riferimento;

CHE in ottemperanza al succitato articolo, la CM Mugello - E1 e la CM Montagna fiorentina - E2, rispettivamente con deliberazioni n. 29/05/2001 n.19 e 26/06/2001 n.25, hanno approvato e quindi sottoscritto – 24 luglio 2001 – la convenzione per la gestione in comune delle funzioni consortili di bonifica, nella quale la CM-Mugello svolge il ruolo di capofila.

CHE la RT, con deliberazione del Consiglio n. 49/2002:

- ha preso atto della citata Convenzione tra le due CC.MM. stipulata il 24 luglio 2001 in attuazione dell'art.53, comma 4 della LR 34/94;
- ha approvato la versione aggiornata del Regolamento per l'esercizio delle funzioni di bonifica nel Comprensorio Val di Sieve - n.17, redatto ai sensi dell'art.53, comma 7 LR 34/94;
- ha attribuito le funzioni di consorzio di bonifica, di cui all'art. 12 della LR 34/94, relativamente al Comprensorio di Bonifica Val di Sieve - n.17, alla CM-Mugello E1, individuata dalla citata Convenzione come Ente capofila;

VISTI: l'articolo 5 (Comprensori di bonifica) LR 34/94 [*“La delimitazione dei comprensori è deliberata dal Consiglio regionale (...)”*]; l'articolo 15 (Partecipazione al Consorzio) LR 34/94 [*“Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari (...)” che ricevono o possono ricevere benefici e quindi sono soggette al contributo di bonifica; (...). In prima applicazione della presente legge (...) è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro di contribuenza definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e può essere successivamente aggiornato (...)*”]; e la Deliberazione del Consiglio R.T. n. 315/1996 – (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti. LR. n. 34/94, artt. 5 e 11), con la quale la Regione Toscana ha individuato il Comprensorio di bonifica n. 17 - “Val di Sieve”, con una cartografia in scala 1:250.000, e in scala 1:100.000, rimandando in narrativa all'allestimento di cartografia di maggior dettaglio;

PRESO ATTO CHE ai fini della riscossione del contributo di bonifica ex LR. 34/94, la CM-Mugello, in qualità di ente con funzioni di bonifica, ha l'onere di delimitare in dettaglio il Perimetro di contribuenza, cioè tutti gli immobili che ricadendo nel comprensorio di bonifica n. 17 - “Val di Sieve” soggetti al contributo in quanto beneficiari delle attività di difesa del suolo in senso lato svolte dalla CM stessa.

ATTESTATO CHE la CM Mugello e la CM Montagna Fiorentina, rispettivamente con delibera di Assemblea n. 6 del 13 gennaio 2005 e n. 7 dell'11 marzo 2005, hanno approvato i confini esterni del “Perimetro di Contribuenza Provvisorio”, preventivamente concordati con gli enti gestori dei comprensori confinanti, e in gran parte con gli stessi formalizzato con specifici Protocolli d'Intesa;

CONSIDERATO

CHE l'art.16 (“Contributo consortile”) della LR 34/94 – dopo aver premesso che *“il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 3, comma 2 [“I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza.(...)”] e all'articolo 4, comma 1, lettera b) [“manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica (...)”], nonché per le spese di funzionamento del consorzio”*; e che *“L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la*

*deliberazione annuale di riparto della contribuzione, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile*” – stabilisce che “*a tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che 1) individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica; 2) stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi; 3) determina per ciascun immobile l'indice di contribuzione derivante dal calcolo parametrico.*”

CHE l'art. 5 del citato Regolamento redatto ai sensi dell'art.53, comma 7, della LR 34/1994, per lo svolgimento delle attività di bonifica nel comprensorio n.17 - “Val di Sieve” - approvato con delibera del Consiglio regionale n.49/2002 stabilisce che “*per gli atti fondamentali inerenti l'attività di bonifica – tra cui il “Piano di classifica degli immobili” – la Comunità Montana Mugello EI, prima della loro approvazione, convoca a fini consultivi la conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica*”;

CHE, a fronte del rinvio alla normativa nazionale sulla partecipazione agli atti amministrativi contenuta nel punto 2) dello stesso articolo 5 del Regolamento [*“La CM, oltre alle forme di partecipazione previste dalla normativa nazionale, nonché da altri articoli del presente regolamento, si impegna a promuovere azioni di conoscenza delle attività di bonifica mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione ed anche mediante l'invio, a richiesta specifica, di proprie deliberazioni e di decreti dirigenziali riguardanti l'attività di bonifica”*], il Piano di Classifica degli Immobili, con l'annesso Perimetro di Contribuzione Provvisorio, rappresenta un “atto amministrativo generale”, e come tale non soggetto – *ex art. 13 L 241/90* – alle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo contenute nel Capo III della L 241/1990.

CHE l'art. 5 (Procedimento per l'approvazione degli atti fondamentali) del “Regolamento attuativo della Convenzione ex rt. 53 L.R. 34/94 per la gestione in comune delle funzioni di bonifica” approvato dalla CM - Mugello e CM-Montagna fiorentina rispettivamente con delibera di Assemblea n.5 del 13 gennaio 2005 e n. 6 dell'11 marzo 2005, stabilisce il seguente procedimento per l'approvazione del Piano di Classifica degli Immobili: “*Le Giunte delle due Comunità Montane adottano le proposte relative al Piano di Classifica (...); successivamente “La Conferenza dei Sindaci dei Comuni rientranti nel Comprensorio di Bonifica n.17 – come delimitato dalla delibera del Consiglio R.T. n. 315/1996 (...) – esprime, ai sensi del Regolamento, un parere obbligatorio sugli atti fondamentali, attraverso una decisione concordata. I Sindaci sono convocati con atto scritto (anche per via telematica o informatica) dal Presidente della Cm-Mugello almeno 30 gg. prima della data della Conferenza. L'Ufficio Bonifica ha l'onere, qualora richiesto, di esporre e illustrare preventivamente, agli organi di governo dei Comuni, i contenuti degli atti fondamentali oggetto della Conferenza. Il Sindaco, o un suo eventuale delegato, che interviene alla Conferenza deve essere legittimato ad esprimere in via definitiva la volontà dell'Ente che rappresenta. Per la valida costituzione della conferenza è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Nel caso di 2<sup>a</sup> convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo degli aventi diritto, con eventuale arrotondamento, se necessario per riportare all'unità superiore (quorum strutturale). Il parere è adottato con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, con eventuale arrotondamento, se necessario per riportare all'unità superiore (quorum funzionale)*”; e infine “*Le Assemblee delle due CC.MM. approvano il Piano di Classifica e il Programma dell'attività gestionale (previsione e rendiconto). Il Bilancio di previsione è approvato dalla sola Assemblea della CM-Mugello*”.

CHE il Piano di Classifica degli Immobili con allegato il Perimetro di Contribuzione provvisorio, una volta approvato dalle rispettive Assemblee delle due CC.MM., sarà soggetto alle seguenti forme di pubblicità:

- pubblicazione integrale all'Albo Pretorio e sui siti web delle due CCMM;
- pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione dell'atto - con rinvio ai suindicati Albi Pretori ai siti web delle CCMM, nel Bollettino Ufficiale della RT e negli Albi pretori dei Comuni interessati.

VISTO

CHE la proposta definitiva di Piano di Classifica degli Immobili elaborata dagli Uffici bonifica della CM-Mugello e CM-Montagna Fiorentina allegata al presente atto (Allegato "A"), con annesso il Perimetro di Contribuenza Provvisorio del Comprensorio di Bonifica n. 17 "Val di Sieve" costituito dall'elenco completo dei fogli e delle particelle catastali (Allegato "B"), è stata ADOTTATA dalle Giunte delle due CCMM (delibera di Giunta CM-Mugello n.27 del 15/05/06; delibera di Giunta CM-Montagna fiorentina n.26 del 22/05/06);

CHE lo stesso Piano di Classifica degli Immobili con annesso Perimetro di Contribuenza Provvisorio ha ottenuto, con il voto unanime dei presenti, il PARERE FAVOREVOLE della Conferenza dei Sindaci del Comprensorio di Bonifica n.17- Val di Sieve, tenutasi a Borgo san Lorenzo il 16 giugno 2006;

lo allegato parere di regolarità tecnica rimesso dal Funzionario competente ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

CON VOTAZIONE ESPRESSA NEL SEGUENTE MODO:

Presenti n. 22 consiglieri;

Votanti n. 22 consiglieri;

Voti favorevoli n. 22;

Voti contrari n. 0;

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano di Classifica degli Immobili allegato al presente atto (Allegato "A"), con annesso il Perimetro di Contribuenza Provvisorio del Comprensorio di Bonifica n. 17 "Val di Sieve" costituito dall'elenco completo dei fogli e delle particelle catastali (Allegato "B"), che individuano gli immobili soggetti al contributo in quanto beneficiari delle attività di difesa del suolo.

DI DARE ATTO che l'Ufficio Bonifica della C.M. Mugello procederà alla pubblicazione degli atti di cui sopra nei modi indicati in narrativa;

DI DICHIARARE , a seguito di successiva e separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti n. 22 consiglieri;

Votanti n. 22 consiglieri;

Voti favorevoli n. 22;

Voti contrari n. 0;

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma del decreto legislativo nr. 267/2000.